STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È' costituito in forma di società cooperativa per azioni un confidi intersettoriale di secondo grado denominato "UNI.CO. - SOCIETA' COOPERATIVA".

Art. 2 - SEDE

La società ha la sede nel comune di Ancona.

Sono istituite sedi secondarie nei comuni di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo, San Benedetto del Tronto, Perugia, Pescara, Ragusa, Napoli, Palermo e Roma.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - SCOPO MUTUALISTICO

La società è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità, senza fini di lucro; si propone di favorire lo sviluppo della piccola e media impresa, agevolando, mediante l'organizzazione di garanzie collettive, i propri soci nell'accesso al credito e nel contenimento del tasso di remunerazione del capitale di prestito, al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle loro attività economiche, la realizzazione di investimenti, i processi di organizzazione, di innovazione, di internazionalizzazione, di riconversione, di ristrutturazione, anche finanziaria, per favorirne la capitalizzazione.

Art. 5 – OGGETTO

La società è iscritta nell'albo unico previsto dall'art. 106 del T.U.B e per il conseguimento dello scopo sociale ha per oggetto prevalente, in conformità alle vigenti norme di legge, l'attività di garanzia collettiva dei fidi - di cui all'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Confidi può inoltre esercitare le attività residuali, connesse e strumentali alla garanzia così come definite e nei limiti previsti dall'art. 106 del TUB e dalla normativa della Banca d'Italia.

La Società può quindi svolgere:

1. prevalentemente a favore dei propri soci, oltre al rilascio di garanzia collettiva dei fidi, anche le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;

b) gestione dei fondi pubblici di agevolazioni, art. 47 comma 2 T.U.B.;

c) stipula, ai sensi dell'art. 47 comma 3 T.U.B., di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;

2. in via residuale e nei limiti massimi previsti da Banca d'Italia, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi altra forma ai sensi dell'art. 106 TUB e l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie;
3. nonché tutte le attività riservate agli intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nell'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia previste dall'art. 106 del TUB e consentite dalla legge.

La Società può anche svolgere attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla normativa vigente. Le attività connesse e strumentali che il Confidi può svolgere sono:

- fornire servizi di informazione, consulenza e assistenza alle imprese;
- gestione di immobili ad uso funzionale.

La società svolge la propria attività a favore dei soci cooperatori, nonché delle imprese aderenti ai confidi soci cooperatori, e potrà, ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di soggetti non soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e variabile; esso non può tuttavia essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori i confidi e le persone fisiche, giuridiche e gli enti collettivi non personificati titolari di piccole e medie imprese, industriali, commerciali, turistiche e di servizi, di imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, nonché i liberi professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi.
Possono essere soci cooperatori, altresì:
a) le persone fisiche, giuridiche e gli enti collettivi non personificati titolari di imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie;
b) imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.
Non possono divenire soci i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Al momento dell'ammissione, ovvero successivamente se già iscritti, i soci verranno assegnati a una delle due seguenti categorie:
a) imprese industriali;
b) altre imprese.
Nella categoria "altre imprese" confluiscono tutti i soci che esercitino attività non qualificabili come "industriali".

Art. 7 - SOCI SOVVENTORI

Sono soci sovventori le associazioni di categoria, le banche ed altri enti pubblici e privati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 54 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
I soci sovventori non possono avvalersi né delle prestazioni né dei servizi erogati dalla società. Ai soci sovventori non verranno attribuiti utili.
I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nei Fondi Propri.

Art. 8 - ENTI SOVVENTORI

Sono definiti "Enti Sovventori" i soggetti di cui all'art. 13, comma 10 del d.l. n. 269/2003, i quali possono sostenere l'attività della società attraverso il versamento di contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. I contributi da questi versati, infruttiferi ed eventualmente restituibili, confluiscono nei Fondi Propri.
Possono essere enti sovventori le associazioni di categoria, le banche, le fondazioni bancarie, gli enti pubblici e privati ed eventuali grandi imprese private interessate.
Gli enti sovventori potranno richiedere alla società la restituzione del contributo versato con un preavviso di almeno dodici mesi e comunque non prima dello scadere del quinto anno successivo al versamento del contributo stesso. Il contributo sarà restituito eventualmente ridotto dell'importo necessario alla copertura di perdite.
Gli enti sovventori hanno diritto di intervenire alle assemblee della società, senza diritto di voto, a mezzo dei propri legali rappresentanti ovvero di persone delegate con decisione degli organi competenti.
I contributi versati dagli enti sovventori, quali operazioni in strumenti di capitale, debbono avere le caratteristiche previste dalla normativa prudenziale per poter essere computabili nei fondi propri e negli strumenti di classe 2.

Art. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI COOPERATORI

I soggetti, aventi i requisiti previsti all'art. 6, che desiderano divenire soci cooperatori, devono presentare domanda scritta, secondo il modello predisposto dalla società, corredata dai documenti in essa indicati.
Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che il Consiglio di Amministrazione dovesse richiedere a migliore documentazione della domanda di ammissione.
La presentazione della domanda comporta automatica accettazione del presente Statuto. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6 e la inesistenza di eventuali cause di incompatibilità.
La qualità di socio si acquista con l'accoglimento della domanda.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni sottoscritte, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di rigetto della domanda di ammissione, deve, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, il richiedente può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - PARTECIPAZIONE SOCIALE

La partecipazione sociale dei soci cooperatori e dei soci sovventori e dei soci sovventori è rappresentata da azioni nominative.

Le azioni hanno il seguente valore nominale:

a) euro 5,16 per le azioni ordinarie assegnate ai soci delle società "FIDIMPRESA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA", "FIDIMPRESA UMBRIA SOCIETA' COOPERATIVA" e "CONFARTIGIANATO FIDI UMBRIA ORIENTALE SOCIETA' COOPERATIVA", a seguito delle incorporazioni delle stesse, come precisato nei relativi atti di fusione;

b) euro 2,04 per le azioni ordinarie assegnate ai soci della "SOCIETÀ COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA MARIO PIERUCCI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI" a seguito dell'incorporazione di quest'ultima, come precisato nel relativo atto di fusione;

c) euro 25 per le azioni ordinarie assegnate ai soci delle società "RETE CREDITO MARCHE ASCOMFIDI", "UMBRIA CONFIDI SOCIETA' COOPERATIVA", "CONSORZIO EUROFIDI SOCIETA' COOPERATIVA","UNIFIDI IMPRESE SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA" e "FIDIPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA", a seguito dell'incorporazione delle stesse, come precisato nei relativi atti di fusione;

d) euro 50,00 per le azioni ordinarie assegnate ai soci della società "FIDIMPRESA ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA", a seguito dell'incorporazione di quest'ultima, come precisato nel relativo atto di fusione;

e) euro 1,00 per le azioni ordinarie assegnate ai soci delle società "CREDIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA" e "ARTIGIANCREDITO COOP – CONFIDI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI – S.C." a seguito delle incorporazioni delle stesse, come precisato nei relativi atti di fusione;

f) euro 3,97 per le azioni ordinarie assegnate ai soci delle società "ARTIGIANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA" a seguito dell'incorporazione di quest'ultima, come precisato nel relativo atto di fusione;

g) euro 0,01 per le azioni ordinarie assegnate ai soci delle società "FIDIMPRESA VITERBO SOCIETA' COOPERATIVA" a seguito dell'incorporazione di quest'ultima, come precisato nel relativo atto di fusione;

h) euro 250,00 per le azioni ordinarie assegnate ai soci delle società "FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" a seguito dell'incorporazione di quest'ultima, come precisato nel relativo atto di fusione;

i) euro 25,82 per le azioni ordinarie di titolarità dei soci cooperatori e dei soci sovventori salvo quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f), g) e h);

l) euro 25,00 per le azioni speciali.

Le azioni dei soci cooperatori e sovventori, sia ordinarie, sia speciali, non sono rappresentate da titoli azionari; la società non deve quindi emettere i relativi titoli.

Ciascun socio cooperatore, deve sottoscrivere almeno dieci azioni ordinarie; l'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.

Il valore nominale delle azioni possedute dai soci delle società incorporate è quello risultante alla data di perfezionamento della fusione.

I soci cooperatori, che avevano a suo tempo versato quote di capitale inferiori, sono tenuti a sottoscrivere un numero di azioni tale da raggiungere il numero minimo di dieci azioni nel momento in cui presenteranno richiesta di rilascio di garanzie, a meno che non siano già soci di un confidi socio.

Le azioni ordinarie attribuiscono la qualità di socio del confidi e consentono l'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali, previsti dallo statuto e il diritto ad instaurare rapporti mutualistici con la società.
Le azioni speciali attribuiscono al socio il diritto di instaurare rapporti mutualistici con la società.
Anche al fine di consentire un'adeguata capitalizzazione del Confidi, l'instaurazione di rapporti mutualistici con il socio, e quindi la possibilità di usufruire delle prestazioni di garanzia e degli altri servizi offerti dalla società, è parametrata al numero di azioni, ordinarie o speciali, possedute da ciascun socio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento interno, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Le azioni speciali possono essere rimborsate su richiesta del socio, purché venga mantenuto il rapporto previsto tra le garanzie concesse dalla società al socio e il numero di azioni sottoscritte dal socio stesso. Il rimborso delle azioni speciali deve essere richiesto dal socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente. Il consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Il valore delle azioni speciali da rimborsare deve essere determinato ai sensi del primo e secondo comma del successivo articolo 18, sulla base dell'ultimo bilancio approvato alla data di ricezione della richiesta.
Il pagamento deve essere fatto entro sessanta giorni dalla data della delibera di accoglimento della domanda di rimborso.
L'organo amministrativo, nell'esaminare la richiesta di rimborso delle azioni speciali, deve verificare che il socio che abbia in essere rapporti mutualistici, mantenga il rapporto richiesto tra le garanzie e i servizi concessi al socio e il numero di azioni sottoscritte.
Il capitale sociale potrà essere costituito ed aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il socio cooperatore non può trasferire le proprie azioni a qualsiasi titolo per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 10, comma 3, il trasferimento non può avere ad oggetto che l'intera partecipazione del socio.
Il consenso al trasferimento dell'intera quota di partecipazione non può essere concesso sino a quando il socio, che abbia ottenuto garanzie da parte della società, non abbia provato di avere adempiuto tutti gli obblighi derivatigli dalle operazioni in corso.
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta di alienazione, indicando il soggetto cessionario e le modalità di trasferimento.
Le azioni potranno essere trasferite unicamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dal precedente art. 6.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché questo abbia i requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento negativo, il socio può opporsi allo stesso mediante attivazione della procedura arbitrale di cui al successivo art. 48.
Le azioni del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo, ai sensi dell'art. 2537 del codice civile.
Le azioni del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore dei terzi.

Art. 12 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Il socio è tenuto:
a) al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale soprapprezzo;
b) a comunicare al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti;
c) a comunicare ogni variazione della propria sede legale e/o operativa;
d) a comunicare ogni modificazione inerente la propria forma giuridica, i propri rappresentanti legali, il proprio oggetto sociale e le eventuali variazioni relative al rispetto dei parametri dimensionali delle

piccole e medie imprese, nonché ogni notizia relativa ad un eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
e) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
f) a partecipare concretamente all'attività sociale favorendo in ogni modo l'interesse della società;
g) a fornire ogni informazione richiesta per meglio valutare il suo merito di credito.

Art. 13 - RAPPORTO MUTUALISTICO

A carico del soggetto che richiede alla società il rilascio di garanzie dirette, cogaranzie o controgaranzie a sostegno di operazioni di finanziamento e comunque in riferimento all'oggetto sociale, possono essere previsti o meno i seguenti oneri:
- la sottoscrizione di un certo numero di azioni ordinarie, secondo i parametri e le regole fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- una commissione a copertura del costo delle garanzie prestate, calcolata rispetto all'importo del finanziamento richiesto, i cui parametri di valutazione e di calcolo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- una somma a copertura delle spese di istruttoria, deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- una cauzione in denaro infruttifera, proporzionale all'entità del finanziamento ottenuto e fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione, restituibile al socio cooperatore alla completa estinzione, da parte del socio medesimo, o della specifica operazione alla quale è riferita la cauzione stessa, o di tutte le sue operazioni sostenute da garanzia della società.

Le cauzioni sono infruttifere e restituibili secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione interna.
In caso di insolvenza da parte del socio, la cauzione sarà restituita ridotta della parte utilizzata a copertura delle perdite causate alla società.
Nel caso in cui un soggetto richieda l'utilizzo di cogaranzia della società con altro Confidi socio, gli oneri sopra indicati, saranno ripartiti a favore dei soggetti che rilasciano le cogaranzie in misura proporzionale alla garanzia prestata da ciascun soggetto, in base a specifiche convenzioni tra i soggetti stessi.
A carico del socio che richieda alla società qualunque altro intervento, potranno essere applicati gli oneri che sono indicati nei fogli informativi al pubblico.

Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per trasferimento dell'intera partecipazione azionaria, per scioglimento dell'Ente socio e/o la sua cancellazione dal registro delle imprese, e per morte del socio imprenditore individuale.

Art. 15 - RECESSO

Il socio cooperatore ed il socio sovventore possono recedere esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge, e non derogabili dall'autonomia privata.
Il socio, qualora non abbia in corso operazioni assistite dal Confidi, può inoltre recedere con un preavviso di tre mesi, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esonerare in tutto o in parte il socio recedente dall'obbligo di preavviso. In tal caso il recesso può essere limitato alla luce della situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi, conseguentemente il Consiglio di Amministrazione può rigettare la richiesta di recesso laddove essa non sia compatibile con le suddette esigenze, secondo quanto previsto dalla normativa legislativa e regolamentare in materia di vigilanza.
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società mediante pec o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può promuovere la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 48 del presente Statuto.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Qualora il socio recedente abbia in corso operazioni assistite dalla società, il recesso diventa efficace solo con l'estinzione dei finanziamenti in essere garantiti dalla società.

Art. 16 - ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio che:
a) non abbia, o abbia perso, i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
b) venga sottoposto a procedura concorsuale;

c) non adempia puntualmente al rimborso dei finanziamenti ottenuti mediante garanzie rilasciate dalla società;
d) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
e) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la società;
f) si renda moroso nell'integrale o parziale pagamento delle azioni sottoscritte, e dei corrispettivi dovuti alla società per le prestazioni ricevute;
g) svolga o tenti di svolgere attività concorrenziale;
h) danneggi o tenti di danneggiare in qualunque modo gli interessi della società.
Nei casi previsti alle lettere c), e), f) il socio inadempiente deve essere invitato da parte del Consiglio di Amministrazione a mettersi in regola e l'esclusione può essere deliberata soltanto dopo che siano trascorsi trenta giorni dal predetto invito, purché perduri lo stato di inadempienza.
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione e deve essere tempestivamente comunicato al socio con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione mediante attivazione della procedura arbitrale, ai sensi del successivo art. 48, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni secondo le disposizioni previste dal successivo art. 18.
Gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione alla società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvederà alla liquidazione ai sensi del successivo art. 18.

Art. 18 - RIMBORSO DELLE AZIONI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, qualora non si verifichi la prosecuzione del rapporto sociale ai sensi del precedente art. 17, hanno diritto al rimborso delle azioni possedute.
La liquidazione della partecipazione sociale, in misura non superiore all'importo delle azioni effettivamente versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del soprapprezzo eventualmente versato.
Il rimborso delle azioni, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dalla legge.
Il socio che ha ottenuto garanzie dalla società non ha, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, diritto alla liquidazione della propria partecipazione prima di aver provato d'aver adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalle operazioni in corso.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - FONDO DI GARANZIA - CONTO CAUZIONI - BILANCIO - STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:
a) dal capitale sociale, che è variabile e costituito:
a.1 - da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 25,82;
a.2 - dalle azioni dei soci provenienti dalle società "FIDIMPRESA MARCHE SOCIETA' COOPERATIVA", "FIDIMPRESA UMBRIA SOCIETA' COOPERATIVA", e "CONFARTIGIANATO FIDI UMBRIA ORIENTALE SOCIETA' COOPERATIVA", ciascuna del valore di euro 5,16;
a.3 - dalle azioni dei soci provenienti dalla "SOCIETÀ COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA MARIO PIERUCCI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI", ciascuna del valore di euro 2,04;

a.4 - dalle azioni dei soci provenienti dalle società "RETE CREDITO MARCHE ASCOMFIDI SOCIETÀ COOPERATIVA", "UMBRIA CONFIDI SOCIETA' COOPERATIVA", “CONSORZIO EUROFIDI SOCIETA’ COOPERATIVA”, "UNIFIDI IMPRESE SICILIA SOCIETA' COOPERATIVA" e “FIDIPERSONA SOCIETA' COOPERATIVA", ciascuna del valore di euro 25;
a.5 - dalle azioni dei soci provenienti dalla " FIDIMPRESA ABRUZZO SOCIETA' COOPERATIVA ", ciascuna del valore di euro 50;
a.6 - dalle azioni dei soci provenienti dalle società "CREDIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA" e “ARTIGIANCREDITO COOP – CONFIDI DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI – S.C.” ", ciascuna del valore di euro 1;
a.7 - dalle azioni dei soci provenienti dalla "ARTIGIANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA", ciascuna del valore di 3,97 euro cadauna;
a.8 - dalle azioni dei soci provenienti dalla "FIDIMPRESA VITERBO SOCIETA' COOPERATIVA", ciascuna del valore di 0,01 euro cadauna;
a.9 - dalle azioni dei soci provenienti dalla "FIDIMPRESA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", ciascuna del valore di 250 euro cadauna;
a.10 - da azioni speciali nominative ciascuna del valore di 25 euro cadauna;
a.11 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25,82;
b) dalla riserva legale formata dagli utili di gestione di cui al successivo art. 22;
c) da una riserva costituita dai contributi degli enti sovventori di cui al precedente art. 8;
d) da una riserva costituita dagli accantonamenti di eventuali apporti di terzi come:
contributi dello Stato e di enti pubblici, lasciti, donazioni, ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della società;
e) da ogni altro accantonamento deliberato dall'assemblea ed obbligatorio per legge;
f) dalla riserva di soprapprezzo;
g) da strumenti di capitale a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari di cui ai successivi articoli 23 e 24.
Tutti gli accantonamenti, in qualunque modo effettuati, avranno sempre natura di riserva indivisibile. Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle rispettive quote di capitale sottoscritte.

Art. 20 - FONDO DI GARANZIA INTERCONSORTILE

Previa deliberazione dell’assemblea, la società può aderire ad un fondo interconsortile anche per l’ipotesi di scioglimento di cui all’art. 44.

Art. 21 – RICONOSCIMENTO STATUTO DA REGIONE SICILIANA

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalle leggi della Regione Siciliana in materia di Confidi, le modifiche dello statuto dovranno essere sottoposte a verifica da parte dell’Amministrazione della Regione Siciliana, circa la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 5, comma 1., della L. R. n. 11/2005; gli interessi prodotti da apporti della Regione Siciliana a fondi dedicati affluiranno integralmente ai fondi stessi.

Art. 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO - UTILI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili osservando la seguente destinazione:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al minimo previsto dalla legge;
b) ad altre riserve indivisibili;
c) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, ai sensi del successivo art. 23.
Ai sensi dell'art. 13, comma 18, del D.l. n. 269/2003, il Confidi non può distribuire avanzi di gestione di qualunque genere e sotto qualsiasi forma ai soci cooperatori, neppure in caso di scioglimento ovvero di recesso, esclusione o morte del socio. Non è quindi ammessa la ripartizione di ristorni.

Art. 23 - STRUMENTI FINANZIARI

La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può emettere strumenti finanziari, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea degli azionisti, e tali, comunque, da non attribuire la qualità di socio.

In particolare, potranno essere previsti i seguenti diritti amministrativi:
a) diritto di essere consultati per le decisioni che riguardino i possessori di strumenti finanziari e l'emissione di nuovi strumenti finanziari;
b) diritto d'intervento alle assemblee;
c) diritto alla nomina di un rappresentante comune.
Potrà inoltre essere previsto il diritto a particolari remunerazioni eventualmente stabilite dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'emissione.
Gli apporti a fronte dei quali vengano emessi strumenti finanziari di cui al presente articolo sono imputati a patrimonio ai sensi del precedente art. 19, lett. g).

Art. 24 - REGOLAMENTO STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari di cui al precedente art. 23 sono disciplinati dal regolamento di emissione approvato dal consiglio di amministrazione, inoltre gli stessi debbono avere le caratteristiche previste dalla normativa prudenziale per poter essere computabili nei fondi propri e negli strumenti di classe 2.
Gli strumenti finanziari non attribuiscono la qualità di socio ed i loro possessori hanno diritto di intervenire alle assemblee della società ai sensi del successivo art. 27.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA

Art. 25 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: COMPETENZE

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
In particolare, l'assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) determina la misura di eventuali compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
c) delibera sulla eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
d) delibera sugli altri oggetti, attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria delibera sulla nomina di Amministratori e Sindaci, esclusi un Amministratore e il Presidente del Collegio Sindacale che sono nominati dalla Regione Marche, in base agli artt. 34 e 42 del presente Statuto.
La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate secondo quanto previsto al successivo art. 30.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, ad eccezione di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 33, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 26 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del totale dei soci e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'avviso è comunicato agli aventi diritto, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per lo svolgimento dell'assemblea.
L'avviso è comunicato ai soci mediante l'invio, nel termine di cui sopra, di lettera raccomandata all'indirizzo postale comunicato alla società e risultante dal libro soci, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal libro soci o, in mancanza, dal Registro Imprese.
In alternativa la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica", edizione nazionale, ovvero, qualora tale quotidiano abbia cessato le pubblicazioni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.
L'avviso di convocazione può indicare il giorno per la eventuale seconda convocazione, la quale non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima e deve avere luogo non oltre trenta giorni dalla stessa. Nel caso in cui all'ordine del giorno vi siano modifiche dello Statuto, l'avviso può

indicare altresì il giorno per la eventuale terza convocazione, la quale non può tenersi nello stesso giorno fissato per la seconda e deve avere luogo non oltre trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
In mancanza di tali formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto di voto, e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.
L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 27 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dai soci cooperatori e dai soci sovventori.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea, ai sensi del precedente art. 8, i rappresentanti degli enti sovventori, i quali devono essere convocati secondo le modalità previste dall'art. 26.
Nel caso in cui siano istituite le assemblee separate, ai sensi del successivo art. 31, la partecipazione alle assemblee e ammessa solo previa registrazione da parte dei soci; a tal fine il socio che intende partecipare all'assemblea deve richiedere alla società, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, l'emissione del biglietto di ammissione, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.
Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio, mediante delega conferita per iscritto; ciascun socio non può rappresentare più di quattro altri soci.
Nel caso in cui siano istituite le assemblee separate, la delega può essere conferita solo ad altro socio che partecipi alla medesima assemblea separata e che sia a sua volta titolare del biglietto di ammissione all'assemblea, come sopra indicato.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa.
Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee, con effetto anche per le ulteriori convocazioni.
L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.

Art. 28 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è regolarmente costituita, sia in prima, sia nelle ulteriori convocazioni, qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto di voto.
L'assemblea ordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono, in proprio e per delega, i soci presenti.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono, in proprio e per delega, i soci presenti, fatta eccezione per quanto di seguito indicato.
Per deliberare le modificazioni dello Statuto, comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), in prima convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 9/10 dei voti di cui dispongono i soci presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione di tanti soci che rappresentino almeno i 7/10 degli stessi. Qualora anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum previsto, l'organo amministrativo può procedere ad una terza convocazione. In terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono i soci presenti in proprio o per delega.
Il rapporto tra i voti espressi dai soci sovventori e dai soci cooperatori presenti o rappresentati non deve superare i limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora, per qualunque motivo, si superino i limiti di legge, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Art. 29 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni, non in mora con il pagamento della quota sociale o di altri debiti e non in conflitto d'interessi con la società.

Ogni socio, ha diritto ad un solo voto, salvo quanto previsto dal precedente art. 28 in relazione ai soci sovventori.

Art. 30 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente Vicario.

In mancanza di entrambi, l'assemblea è presieduta dal secondo Vice Presidente, se nominato, altrimenti dalla persona designata dalla assemblea stessa.

L'assemblea nomina, di volta in volta, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario e quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal notaio.

In sede di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio; in tal caso non è necessaria la nomina del segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea determinare il modo di votazione.

Il voto può anche essere espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, con le modalità stabilite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea.

Per la nomina degli amministratori si procede mediante liste di nominativi alle quali devono essere indicati almeno dieci nominativi di candidati aventi i requisiti per ricoprire la carica di amministratore, uno dei quali compreso nella categoria "imprese industriali" e nove in quella "altre imprese".

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati con un numero progressivo.

Ogni candidato potrà essere iscritto in una sola lista.

Le liste possono essere presentate:

* dal Consiglio di Amministrazione, in tal caso la lista dovrà avere l'approvazione da parte di tutti i consiglieri di nomina assembleare.
* da almeno 500 (cinquecento) soci.

Ciascun socio può partecipare alla presentazione di una sola lista.

Le liste dovranno essere presentate almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della prima delle assemblee separate.

Nel caso di presentazione di più liste saranno eletti i primi nove nominativi di candidati appartenenti alla categoria "altre imprese" e il primo nominativo di candidati appartenenti alla categoria "imprese industriali" indicati nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso che più liste ottengano il medesimo numero di voti si procederà alla ripartizione proporzionale tra le varie liste dei nominativi da eleggere, secondo l'ordine progressivo indicato in ciascuna lista e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 34.

Art. 31 - ASSEMBLEE SEPARATE

Qualora si verifichino le condizioni previste dalla legge, l'assemblea si svolgerà per mezzo di assemblee separate in relazione alle categorie previste dal precedente art. 6.

Qualora i soci appartenenti ad una categoria superino le diecimila unità, viene istituita una assemblea separata costituita dai soci aventi la sede della propria impresa in ciascuna provincia nella quale abbiano sede almeno 3.000 imprese socie. In tal caso i soci aventi sede nel territorio di una provincia nella quale non è istituita l'assemblea separata interverranno a quella che si terrà nella provincia più vicina, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Le assemblee separate sono convocate con il medesimo avviso di convocazione dell'assemblea generale e deliberano sulle stesse materie che saranno trattate nell'assemblea generale e sulla nomina dei delegati.

Le assemblee separate a carattere provinciale sono di norma convocate in una località della provincia a cui l'Assemblea si riferisce. Peraltro, qualora l'avviso di convocazione preveda che l'intervento in assemblea possa avvenire con strumenti di telecomunicazione, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 27, l'Assemblea separata può essere convocata anche al di fuori della provincia di riferimento, nel rispetto di quanto previsto nell'apposito regolamento.

Le assemblee separate possono tenersi anche nello stesso giorno e alla stessa ora, in ogni caso l'ultima delle assemblee separate deve tenersi almeno due giorni prima di quello fissato per l'assemblea generale in prima convocazione.
Le assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e dei loro supplenti, che devono essere scelti tra i soci presenti o rappresentati nell'assemblea separata, secondo criteri che assicurino la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
La nomina dei delegati avverrà in base a quanto fissato da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea straordinaria.
Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili e salvo quanto in appresso precisato, le norme stabilite dagli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del presente Statuto in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni.
Le assemblee separate sono validamente costituite e deliberano qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente Vicario o dal Consigliere delegato dal consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'assemblea stessa.
Il verbale di ogni assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente dell'assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle assemblee.
All'assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.
Le delibere delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione dell'assembla generale si applica il comma 5 dell'art. 2540 codice civile.

Art. 32 – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di cui al successivo art. 42, avverrà previa convocazione di assemblee separate e secondo le modalità previste da un apposito regolamento.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione ordinaria e straordinaria della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la competenza delle deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio della Regione Marche.

Art. 34 - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 componenti.
Ai sensi dell'art. 2542, ultimo comma, del codice civile, la nomina di un amministratore è riservata alla Regione Marche.
L'amministratore nominato dalla Regione Marche può essere revocato soltanto dall'ente che lo ha nominato.
Nei confronti dell'amministratore di nomina pubblica valgono i medesimi requisiti di eleggibilità e di permanenza in carica previsti per gli amministratori di nomina assembleare.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, dell'amministratore nominato dall'ente pubblico, a quest'ultimo soltanto compete la nomina del membro da designarsi in sostituzione di quello cessato, esclusa comunque la cooptazione.
In conseguenza della designazione dell'amministratore da parte dell'ente pubblico, la nomina si intende senz'altro perfezionata, senza necessità di deliberazione sul punto da parte dell'assemblea, nel momento in cui il provvedimento amministrativo di nomina è comunicato alla società.
In considerazione dell'interesse che ciascuna categoria dei soci ha nell'attività mutualistica svolta dalla società, i restanti consiglieri devono essere eletti tra le diverse categorie dei soci secondo le seguenti disposizioni:
* un consigliere deve essere eletto tra i soci che appartengono alla categoria "imprese industriali";
* 9 (nove) consiglieri devono essere eletti tra i soci che appartengono alla categoria "altre imprese".
Ad eccezione del componente nominato dalla Regione Marche, che può anche non essere socio della cooperativa, gli amministratori di nomina assembleare devono essere soci cooperatori o persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche e devono essere scelti tra le diverse categorie di soci, come precisato ai precedenti commi.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso intermediari finanziari.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Decadono altresì dalla carica gli amministratori che senza giustificato motivo siano assenti a due riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'arco di un esercizio.

Art. 35 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso del mandato si applica la norma dell'art. 2386 c.c.
Il Consiglio di Amministrazione, nel procedere alla sostituzione dovrà nominare un socio, ovvero un soggetto indicato da una persona giuridica socia, facente parte della medesima categoria – così come definita all'art. 6 del presente Statuto – dell'amministratore cessato dalla carica. Per la validità della delibera di cooptazione è necessario il voto favorevole, tra gli altri, dei consiglieri in carica in rappresentanza della categoria nel cui ambito avviene la sostituzione.
Gli amministratori cooptati restano in carica sino alla assemblea successiva, la quale può ratificare la nomina o procedere alla loro sostituzione.

Art. 36 - PRESIDENTE

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata all'amministratore nominato dalla Regione Marche. Per effetto del perfezionamento della nomina pubblica, il suddetto amministratore acquista quindi automaticamente la carica di Presidente, senza necessità di ulteriore nomina.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno sino a due Vice Presidenti, uno dei quali Vicario.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in ogni sua funzione; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, il Presidente è sostituito in ogni sua funzione dall'altro Vice Presidente.

Art. 37 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con firma libera.
Spetta, inoltre, al Presidente:
a) convocare il Consiglio di Amministrazione;
b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della società;
c) sovrintendere a tutta l'attività della società.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, con speciale procura, a terzi per specifici atti.
In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente Vicario e, in mancanza di essi, all'altro Vice Presidente, se nominato, o ad un Consigliere designato dal Consiglio. Ugualmente dicasi nei casi di vacanza delle cariche.

Art. 38 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
Di regola, la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta comunicazione.
Nei casi d'urgenza la convocazione può esser fatta anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica purché i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima.
Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale, ed anche al di fuori del territorio della Regione Marche, purché in Italia.

Art. 39 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica, tranne quando si tratta di attribuzioni di deleghe per cui devono essere presenti almeno i tre quarti degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per le seguenti materie per le quali le deliberazioni si intendono valide se assunte con il voto favorevole di tutti i consiglieri di nomina assembleare:
- delibera per la presentazione della lista dei candidati a ricoprire la carica di amministratore ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto;
- delibera di convocazione dell'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno proposte di modifica di uno o più dei seguenti articoli del presente Statuto: 28, 30, 31, 34, 35, 39.

Gli amministratori non possono partecipare alle deliberazioni ogni qualvolta gli enti che essi rappresentano abbiano interessi in conflitto con quelli della società.
Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video.

Art. 40 - AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ai sensi dell'art. 2381 del cod. civ., gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma quarto, cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Restano impregiudicate le prerogative spettanti all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2381 del cod. civ.

Art. 41 - DIRETTORE GENERALE E/O VICE DIRETTORI GENERALI

La direzione del Confidi è affidata ad un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri.
Il Direttore Generale ha il compito di eseguire le decisioni del Consiglio di Amministrazione, sotto la direzione e la vigilanza del Consiglio stesso e sovrintende alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del Confidi.
Egli esercita funzioni di coordinamento e di controllo dei servizi e delle strutture della società. Formula proposte al Consiglio di Amministrazione ed assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo; in particolare, il Direttore Generale costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale e ne ha la gestione.
Il Direttore Generale può ricevere delega per l'approvazione di determinati tipi di pratiche.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del direttore generale, può nominare uno o più Vicedirettori Generali dei quali, uno vicario che sostituisce il Direttore Generale, con gli stessi poteri e le stesse mansioni, in caso di dimissioni, assenza o impedimento di quest'ultimo.
Il Direttore Generale può attribuire ai Vicedirettori Generali parte delle sue funzioni delegate.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 42 - COMPOSIZIONE E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ha i poteri ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge.
Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
I componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per il Presidente che è nominato dalla Regione Marche.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

Art. 43 - REVISORE LEGALE - SOCIETA' DI REVISIONE

La revisione legale è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 39/2010.

L'incarico viene conferito dall'assemblea sulla base di una proposta formulata dal Collegio Sindacale che contenga specifica motivazione circa il nominativo ovvero i nominativi proposti.
Con la medesima deliberazione viene determinato il corrispettivo.
La società di revisione legale o il revisore legale, su cui grava l'obbligo di relazionarsi con il Collegio Sindacale, provvede alla certificazione annuale del bilancio redigendo una apposita relazione da allegare al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 la società di revisione legale comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La società di revisione invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO VI

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 44 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE

È' fatto divieto alla società di:
a) distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, anche in caso di scioglimento della società, ovvero di recesso, esclusione o morte del socio;
b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al limite massimo previsto dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, nel rispetto del divieto stabilito dalla precedente lettera a) del presente articolo;
c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, deve essere devoluto al fondo interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'art. 13 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003; quanto residua dai contributi ricevuti dalla Regione Siciliana sarà devoluto al fondo di garanzia della Regione Siciliana.
Le clausole di cui al presente articolo sono inderogabili e debbono essere in fatto osservate.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 45 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

La società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.
In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla società.

Art. 46 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

L'assemblea che delibera lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri e gli obblighi con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 47 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

All'atto dello scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, deve essere devoluto ai sensi del precedente art. 44.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio delle Marche; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.
Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi

al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio delle Marche in conformità del suo Regolamento Generale.
Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.
L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c.
La presente clausola si applica anche ai soci sovventori.

Art. 49 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di confidi, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.